

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

**CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI**

**IL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

L'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI**

(di seguito, per brevità, "CNOAS")

di qui in poi denominate "Parti"

VISTA

la legge 1° aprile 1981, n.121 recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" e, in particolare:

l'articolo 3, in virtù del quale le funzioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono esercitate: " a) dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola ; b) dalle autorità provinciali, dal personale da esse dipendente nonché dalle autorità locali di pubblica sicurezza; c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza";

l'articolo 4, che disciplina le funzioni del Dipartimento della pubblica sicurezza, il quale, provvede, "secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno", tra l'altro, "all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica" e "alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato";

l'articolo 5, che disciplina l'organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza; -

l'articolo 14, in virtù del quale al Questore è attribuita la natura di "autorità provinciale di pubblica sicurezza";

l'articolo 32, in virtù del quale: "la Questura è ufficio provinciale, che assolve compiti di direzione e organizzazione dei servizi operativi, nonché le funzioni attribuite dalla legge e dai regolamenti vigenti";

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante "Regolamento per il riordino della struttura organizzativa

delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78" e, in particolare:

- l'articolo 2, il quale dispone che, "Oltre a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della legge 1° aprile 1981. n. 121 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, l'amministrazione della pubblica sicurezza si articola sul territorio", tra l'altro, nelle "questure, uffici territoriali provinciali per l'esercizio, nella provincia, delle funzioni del questore e per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato";

- l'articolo 3 che, nel disciplinare l'"Ordinamento delle questure e degli uffici dipendenti", prevede, tra l'altro, che "Le questure sono organi periferici del Ministero dell'interno per l'espletamento, nella provincia, delle funzioni di cui all'articolo 32 della legge 1° aprile 1981 n. 121, delle altre funzioni previste da disposizioni di legge o di regolamento e per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato";

VISTO

il decreto emanato il 19 aprile 2017 dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, ai sensi dell'articolo 1, ha determinato "il numero e le competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza" e, in particolare, l'art. 20 che istituisce nell'ambito della Direzione Centrale Anticrimine, il Servizio Centrale Anticrimine con funzione di coordinamento, indirizzo ed impulso in settori ad alta valenza strategica, quali l'analisi dei fenomeni criminali e le misure di prevenzione, personali e patrimoniali, assicurando, al contempo, l'efficace esercizio delle attribuzioni delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza.

VISTO

il DPR 171/2019, che, a modifica del DPR 22 marzo 2001, n. 208, all'art 3, comma 2, ordina le Questure in.... "ufficio polizia anticrimine, per l'applicazione delle misure di prevenzione di competenza del Questore - Autorità provinciale di pubblica sicurezza e per l'esercizio del potere di proposta delle misure di prevenzione di competenza

dell'autorità giudiziaria, nonché per l'elaborazione delle linee di intervento anticrimine a favore degli uffici investigativi della Polizia di Stato in ambito provinciale, con particolare riguardo all'analisi dei fenomeni criminosi, alle vittime, alle persone vulnerabili e al contrasto della violenza di genere;

VISTO il R.D.L. 20/07/1934, n. 1404 "Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni", convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 maggio 1935, n. 835 che prevede all'art 24 (Riabilitazione) e all'art 31 (Informazioni della pubblica sicurezza) competenze dell'Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza;

VISTO l'Art 403 Codice civile (Intervento della pubblica autorità a favore dei minori) che prevede interventi della pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, al fine di collocare in luogo sicuro il minore moralmente o materialmente abbandonato, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione;

VISTO l'art 68 comma 3 del Codice di procedura civile (Altri ausiliari) che prevede che il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica;

VISTA la legge 12 luglio 2011, n. 112 recante "Istituzione dell'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza";

VISTO il D.P.C.M. 20 luglio 2012, n. 168 "Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112";

VISTA la Legge n. 84/1993, il CNOAS ha tra i propri compiti la promozione e il coordinamento delle attività dirette alla tutela della dignità e del prestigio della professione, nonché garantire la qualità e l'efficienza delle prestazioni degli assistenti sociali anche attraverso la regolamentazione della formazione continua ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 137/2012 e successivi Regolamenti. L'Ordine raccoglie la comunità professionale e ne è la sua espressione, a tutela sia dei professionisti iscritti sia degli interessi di coloro che, quali utenti dei servizi sociali o clienti di professionisti assistenti sociali, debbono essere garantiti in ordine alle prestazioni ed alla qualità del servizio prestato. L'Ordine, che quindi cura interessi sociali generali propri

- dello Stato, ha la natura giuridica di ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia;
- VISTO** che il CNOAS promuove e coordina le attività degli Ordini regionali dirette alla tutela della dignità e del prestigio della professione, esprimendo anche pareri su questioni di carattere generale che interessano la professione stessa e sostiene la professione, la cultura della formazione permanente e continua ed i principi etico-deontologici a cui la professione si ispira;
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- VISTA** la legge 19 luglio 1991, n. 216 - "Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose", che prevede (art. 1, comma 2), che il collocamento dei minori fuori della loro famiglia può essere disposto dal Tribunale per i Minorenni, ai sensi degli articoli 330, 333 e 336 del Codice civile, su segnalazione dei Servizi Sociali, degli Enti locali, delle Istituzioni scolastiche e dell'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- VISTA** la legge 15 gennaio 1994, n. 64 "Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970" che prevede (art. 3 comma 2) che per lo svolgimento dei suoi compiti l'Autorità centrale può chiedere l'assistenza della Polizia di Stato;
- VISTA** la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- VISTA** la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;

- VISTA** la legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile" che prevede (art.10, comma 1) che il presidente del Tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso (articolo 9, comma 2) provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore e dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono;
- CONSIDERATO** il Protocollo di intesa firmato il 10 dicembre 2012 tra il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e l'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza;
- CONSIDERATO** il Protocollo d'intesa firmato il 28 gennaio 2014, nel quale è stata sottolineata l'esigenza di rafforzare il rapporto tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza;
- CONSIDERATO** il Protocollo di intesa firmato il 23 giugno 2021 tra il CNOAS e l'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, nel quale si evidenzia l'opportunità di favorire, nel rispetto del principio del *best interest of the child*, la cooperazione tra tutti i soggetti, pubblici e privati, chiamati a occuparsi della tutela delle persone di minore di età, quali quelli sottoscrittori dell'intesa;
- CONSIDERATE** le linee guida "Processi di sostegno e tutela dei minorenni e delle loro famiglie" pubblicate nel 2015 a conclusione dei lavori del Tavolo interistituzionale attivato nel 2014 presso il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, con la partecipazione delle Parti;
- RAVVISATA** la necessità di rafforzare la piena attuazione della tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età che, nelle situazioni di pregiudizio, siano allontanati dalla casa familiare e collocati in luogo sicuro, in conformità a quanto previsto dalle Convenzioni internazionali - ed in particolare della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - dal diritto dell'Unione Europea, dai principi costituzionali e dalle norme legislative vigenti;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Finalità

1. le *Parti*, nel comune obiettivo di promuovere la diffusione di prassi operative ispirate al rispetto della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza concordano di:
 - a) definire univoche modalità operative per rendere chiari e uniformi gli interventi delle Forze di Polizia in relazione alle attività in cui sia previsto l'intervento della Forza pubblica nella esecuzione di provvedimenti *de potestate* adottati dall'Autorità giudiziaria, anche al fine di favorire sinergie con gli operatori professionali del settore dell'infanzia e dell'adolescenza.
 - b) promuovere iniziative di formazione multidisciplinare sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e per diffondere le modalità operative di cui al punto a);
 - c) individuare eventuali problematiche e criticità nella normativa di settore o/e nella applicazione della stessa, anche al fine di eventuali proposte nelle sedi opportune.

Articolo 2

Impegni

1. Il Ministero dell'Interno - **Dipartimento della Pubblica Sicurezza**, al fine di favorire sinergie virtuose volte a garantire che i diritti e il superiore interesse dei minori sia sempre garantito in tutti quei casi in cui sia necessario un intervento di allontanamento dalla casa familiare si impegna:
 - a. a diffondere linee guida volte a definire modalità efficaci riguardanti i compiti **dell'Autorità di Pubblica Sicurezza** - di segnalazione e informazione - previsti nella normativa richiamata in premessa, nel solco di iniziative già intraprese dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, che con circolare ai Questori della Repubblica del 4 agosto 2021 ha fornito istruzioni operative sul tema dell'esecuzione

di provvedimenti a tutela dei soggetti minori d'età emessi dal Tribunale per i Minorenni o dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;

- b. a diffondere linee guida volte a definire modalità efficaci di esecuzione in tutti quei casi – contemplati dalla normativa richiamata in premessa – in cui siano previste attività della **Polizia di Stato, quale Forza dell'Ordine**, in relazione agli interventi della “**Forza pubblica**”, anche in ausilio ad altri soggetti istituzionali. In particolare, le linee guida riguarderanno le procedure relative a provvedimenti d'urgenza, previsti dall'Art.403 Codice civile, ed i provvedimenti *de potestate* adottati dal Giudice ai sensi degli articoli 330 e segg. del Codice civile, nei casi in cui venga richiesto un intervento della Forza pubblica;
- c. a diffondere linee guida relative alle attività svolte **dalla Polizia di Stato** nei casi di richiesta dell'Autorità centrale del Ministero della Giustizia - secondo quanto previsto dalla normativa richiamata in premessa - in tema di esecuzione di Convenzioni sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento;
- d. a diffondere gli esiti delle attività e delle iniziative realizzate in attuazione del presente protocollo d'intesa, attraverso il proprio sito e gli altri canali di comunicazione istituzionale;
- e. a coinvolgere, per la diffusione degli esiti, le articolazioni territoriali dell'amministrazione della pubblica sicurezza, promuovendo la collaborazione con i Garanti per l'infanzia e l'adolescenza delle Regioni e delle Province autonome, ove istituiti, nonché con i Consigli regionali dell'Ordine degli assistenti sociali;
- f. a favorire il dialogo fra le articolazioni territoriali dell'amministrazione della pubblica sicurezza, i Garanti per l'infanzia e l'adolescenza delle

Regioni e delle Province autonome, ove istituiti, e i Consigli regionali dell'Ordine degli assistenti sociali.

2. **L'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza** si impegna a:

- a. diffondere la conoscenza del presente protocollo d'intesa attraverso il proprio sito e gli altri canali di comunicazione istituzionale;
- b. promuovere permanenti interventi nell'ambito delle attività formative, già previste per il personale delle Forze di Polizia sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- c. attivare, congiuntamente al Ministero dell'Interno e al CNOAS, interventi volti alla diffusione e al monitoraggio delle linee guida elaborate nell'ambito del presente protocollo.

3. **il Consiglio nazionale Ordine Assistenti sociali**

- a. collaborare alla predisposizione linee guida volte a definire modalità efficaci riguardanti il ruolo di supporto dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e delle altre Forze di polizia - di segnalazione e informazione e di esecuzione in tutti quei casi - contemplati dalla normativa richiamata in premessa - in cui siano previste attività della **Polizia di Stato, quale Forza dell'Ordine**, in relazione agli interventi della "**Forza pubblica**", con i compiti di ausilio ad altri soggetti istituzionali, previsti nella normativa richiamata in premessa;
- b. sostenere processi di promozione della cultura dei diritti e dei doveri delle famiglie e dei professionisti;
- c. sviluppare iniziative culturali e formative per le persone ed i professionisti finalizzate alla promozione dei diritti e dei doveri di tutti, allo sviluppo di competenze tecniche e professionali comuni;
- d. condividere progetti di ricerca, formazione e comunicazione sulle tematiche di interesse comune sia a livello nazionale che internazionale;
- e. promuovere e sostenere le rispettive iniziative, quando coerenti con le finalità del presente protocollo d'intesa.

Articolo 3

Modalità attuative

Per l'attuazione degli impegni di cui al precedente Articolo 2 le Parti concordano di definire linee guida o protocolli operativi che disciplinino le modalità attuative dei principi e degli impegni stabiliti nel presente Protocollo.

Articolo 4

Modalità organizzative

- a) Le Parti, al fine di perseguire le finalità individuate dal precedente articolo 1, si avvalgono di un Tavolo di Lavoro, convocato dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con cadenza semestrale; ciascuna parte può, ogni qualvolta ritenuto necessario, richiedere la convocazione del Tavolo anche al di fuori del limite sopra citato. Il Tavolo è composto da rappresentanti delle Parti - almeno due rappresentanti per ogni istituzione sottoscrittrice - e potranno essere invitati organismi e Istituzioni di volta in volta interessati alle problematiche oggetto di esame, con il compito di elaborare congiuntamente strategie di intervento finalizzate ad assicurare la piena attuazione e tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età.
- b) Il Tavolo può avvalersi, per specifiche azioni o analisi, di un gruppo tecnico con studiosi ed esperti anche di altre organizzazioni. Il gruppo tecnico ha carattere consultivo e ha durata limitata alla definizione dei contributi richiesti.

Articolo 5

Durata

La durata del presente Protocollo, sottoscritto alla presenza del Ministro dell'Interno è stabilita in 2 (due) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Lo stesso potrà essere rinnovato alla scadenza, previo accordo scritto tra le parti. È in ogni caso escluso il rinnovo tacito.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal Protocollo per mezzo di comunicazione scritta inviata all'altra Parte con preavviso di 30 (trenta) giorni, impegnandosi a garantire l'adempimento delle attività già programmate.

Articolo 6 Monitoraggio e modifiche

1. Le attività svolte e i risultati conseguiti saranno oggetto di monitoraggio periodico da parte del Tavolo di Lavoro convocato dall'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza.
2. Le Parti potranno integrare o modificare in ogni momento e di comune accordo il presente Protocollo.

Articolo 7 Referenti

1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
 - Per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza: il Direttore della Direzione Centrale Anticrimine;
 - per l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza: la Dirigente coordinatrice Cristiana Corinaldesi e la dott.ssa Cristina Zicchi;
 - per il Consiglio nazionale Ordine Assistenti sociali: Vice Presidente Barbara Rosina, Consigliera Erika Tognaccini;
2. I termini e le modalità di attuazione delle singole iniziative di collaborazione oggetto del presente protocollo saranno concordati tra le Parti.

Art. 8 Sicurezza delle informazioni e riservatezza

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101.

Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

Dall’attuazione del presente accordo non derivano nuovi e maggiori oneri per le parti, che provvederanno all’attuazione delle relative disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Art.10

Registrazione, imposta di bollo e sottoscrizione

Il presente accordo è sottoscritto, ai sensi dell’art.15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n.241, con firma digitale o con firma elettronica avanzata e qualificata, è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’art. 6 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.331, a cura e spese della Parte richiedente.


Roma, 31 maggio 2022

Il Capo della Polizia
Direttore Generale
della Pubblica Sicurezza


Lamberto Gianni

L’Autorità Garante per
l’infanzia e l’adolescenza

Carla Garlatti



Il Presidente del
CNOAS

Gianmario Gazzi

